

**REVISORE UNICO
COMUNE DI VINCI**

Verbale n. 50 del 17 luglio 2017

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”, ricevuta in data 15/07/2016, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile e l'allegata documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Visto l'articolo **193 del D. Lgs 267/00** che prevede:

“1. Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

Visto ancora l'articolo **175 comma 8 del D. Lgs 267/00** che prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia a all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Preso a tal fine atto della relazione del Responsabile del settore 2, allegata alla citata proposta e dalla quale risulta:

- l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, come da dichiarazioni rese dai responsabili dei servizi, e l'assenza di ulteriori passività potenziali e della necessità di apportare variazioni ai residui, nonché l'assenza di residui soggetti ad inesigibilità sopravvenuta;
- la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

Verificato che le variazioni proposte dai Responsabili di servizio, necessarie per adeguare il bilancio a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate, consentono il permanere delle condizioni di equilibrio complessivo di bilancio, di parte corrente e investimenti, della gestione dei residui e di cassa, della gestione dei servizi per conto terzi e delle entrate e spese a destinazione vincolata.

Verificato che sono mantenute le condizioni per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti relativi alla spesa di personale interessata solo da variazioni compensative.

Ritenuto inoltre che detta variazione si presenta coerente ed in continuità con i programmi dell'ente ed è così sinteticamente riassumibile.

	2017	2018	2019
Maggiori entrate	938.775,51	560.000,00	0
Minori spese	691.388,72	18.237,00	17.642,00
<u>Totale</u>	<u>1.630.164,23</u>	<u>578.237,00</u>	<u>17.642,00</u>
Minori entrate	560.000,00	0	0
Maggiori spese	1.070.164,23	578.237,00	17.642,00
<u>Totale</u>	<u>1.630.164,23</u>	<u>578.237,00</u>	<u>17.642,00</u>

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica

Il Revisore Unico, inoltre, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Tutto ciò premesso, visti anche i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario,

il Revisore Unico

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio e sulla variazione al bilancio di previsione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Firenze, 17 luglio 2017

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Martina Capanni